

**DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018
257/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 155/2017/E/EEL) RISPETTO A
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
342/2016/E/EEL) E DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1014^a riunione del 11 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 8 febbraio 2018, 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio* e visto il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2017, 155/2017/E/EEL (di seguito: 155/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 155/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà con le comunicazioni del 11 aprile 2017 (prot. Autorità 14183) e del 21 febbraio 2018 (prot. Autorità 5454 del 23 febbraio 2018).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nella documentazione trasmessa con le modalità sopra descritte, la Società non ha fornito elementi fattuali utili a rivedere la propria posizione nell’ambito del procedimento ma si è limitata a contestare la scelta di utilizzare un indicatore espresso in termini percentuali per la quantificazione degli sbilanciamenti che di fatto penalizzerebbe gli utenti del dispacciamento più piccoli (con pochi clienti) a favore di quelli con portafogli di maggiori dimensioni;
- la Società ha lamentato, inoltre, la mancanza di chiarezza nell’Allegato B alla deliberazione 155/2017/E/EEL circa la modalità di calcolo della misura prescrittiva e la conseguente difficoltà a stimarne l’importo, nonostante le spiegazioni fornite dagli Uffici dell’Autorità; in particolare, la Società non avrebbe capito:
 - i. se il calcolo degli sbilanciamenti riguardi solo gli sbilanciamenti positivi o negativi oppure entrambi;

- ii. come venga applicato il corrispettivo di non arbitraggio;
- iii. come venga applicata la formula che prevede un tetto massimo alla restituzione, pari al beneficio in eccesso rispetto alla valorizzazione a prezzo zonale orario dell'intero sbilanciamento effettivo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- non si ravvisano elementi di novità per rivedere il contenuto del provvedimento prescrittivo e quanto riportato nell'Allegato B alla deliberazione 155/2017/E/EEL in quanto:
 - i. l'Autorità non ha ritenuto opportuno utilizzare soglie in valore assoluto, al fine di non creare discriminazioni fra utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione contenuta e utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione più ampia;
 - ii. il ricalcolo degli sbilanciamenti riguarda sia gli sbilanciamenti positivi sia gli sbilanciamenti negativi;
 - iii. Terna procederà al conguaglio valorizzando gli sbilanciamenti effettivi come previsto nell'Allegato B alla deliberazione 155/2017/E/EEL, ossia applicando il prezzo zonale orario come risultante dal mercato del giorno prima agli sbilanciamenti eccedentari la soglia specifica di tolleranza, riferita all'energia effettivamente prelevata; la Società sarà chiamata a restituire l'eventuale beneficio legato alla differenza fra il calcolo originariamente condotto da Terna in sede di *settlement* del servizio di dispacciamento e il nuovo calcolo effettuato a seguito della misura prescrittiva;
 - iv. il beneficio di cui al punto precedente deve essere inteso come maggior ricavo o minori oneri;
 - v. non viene sottoposto ad alcun conguaglio il corrispettivo di non arbitraggio; in questo modo l'applicazione del corrispettivo di non arbitraggio nella sua versione originaria, combinato con la nuova valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, coincide con una valorizzazione a PUN degli sbilanciamenti eccedenti la soglia di tolleranza;
 - vi. l'importo quantificato da Terna come previsto al punto precedente è confrontato con l'importo di conguaglio che si otterrebbe applicando il prezzo zonale (e quindi il PUN per effetto del corrispettivo di non arbitraggio) a tutti gli sbilanciamenti effettivi e non solo a quelli eccedenti la soglia di tolleranza; tale misura è stata introdotta dall'Autorità per evitare che la Società fosse chiamata a restituire un importo, legato ai soli sbilanciamenti eccedenti la soglia di tolleranza, superiore all'effettivo beneficio conseguito con riferimento all'intero volume degli sbilanciamenti di propria competenza.

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra considerato, sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 155/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 155/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento

DELIBERA

1. di confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 155/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima, in ragione dell'irrilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 155/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento, entro l'ultimo giorno di aprile 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di maggio 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

11 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni